



LA FUORILEGGE

LA 56/89 O "LEGGE OSSICINI"
IL REATO DI LESO DIRITTO

PRO-MANUSCRIPTO
DI
GIACOMO B. CONTRI



PENSIERO di NATURA

LA FUORILEGGE

LA 56/89 O “LEGGE OSSICINI”¹ IL REATO DI LESO DIRITTO

Premessa

Non ci occuperemo di una ormai vecchia e deplorabile storia, se non come di una minaccia latente per il futuro.

Nella sua mediocrità questa “Legge”² non meriterebbe menzione, se non fosse per l’insidia dell’antigiuridicità che essa veicola.

Questa “Legge” sembra una brutta favola ma non lo è:

brutta sì, favola no bensì minaccia (per il Diritto), segno dei tempi.

Non è incostituzionale bensì anticostituzionale³:

se l’intero Diritto ne acquistasse la forma, il Diritto finirebbe i suoi giorni.

Art. I

L’imputazione

Una “Legge” priva di fatto giuridico (“fattispecie”): un puro *flatus vocis*

Infatti in nessuna Legge o Norma giuridica è affidato al privato, autoreferenzialmente e particolarmente, il quesito sulla fattispecie o fatto giuridicamente rilevato e rilevante (nella sua necessaria generalità e astrattezza):

per esempio se egli abbia stipulato un contratto, se abbia commesso un reato, se sia un medico, ossia di riempire lui la casella della fattispecie, ossia del fatto d’esperienza assunto dal diritto come fatti-specie.

Ci sono poi fatti non assunti né assumibili dal Diritto comunemente inteso come sue fattispecie, senza che ciò li renda extragiuridici e tanto meno antigiuridici (è il caso del permesso giuridico⁴).

Il fatto reso fattispecie è un *sapere* del Diritto, gli *consta* benché mediatamente: per esempio il Diritto non è sapere medico, ma la Medicina gli consta precisamente e univocamente per riferimento a una sua autorità e realtà individuata (indipendentemente dal giudizio privato su ciò che è Medicina).

L’autoreferenzialità è invece il caso di questa “Legge”, che non è riferibile a nulla e nessuno, ossia non ha esistenza giuridica.

In mancanza di *ius* è impossibile *ius dicere*: il Giudice non ha di che *dicere* (“Giudice” significa *ius-dicens*), può solo restare non disoccupato ma innocupato.

All’eventuale “Psicoterapeuta” sinceramente professore e confessore, questa “Legge” non può dare ricevuta civile o penale⁵:

non che il fatto non sussista, è che non sussiste la Legge: il fatto sussiste (libertà giuridica individuale), ma non sussiste giuridicamente perché non sussiste la Legge che lo riguarda in mancanza di fattispecie.

Non occorrerà dimostrare ma solo mostrare la mancanza di fatto giuridico, e mostrarla platealmente:

¹ Chiunque può reperire il testo della famigerata 56/89.

² Faremo un passo alla volta per non rischiare il sospetto di massimalismo: qui esamineremo questa “Legge” solo nella sua incidenza quanto alla *parola* “Psicoterapia” (viene qui sottolineato “parola” perché nel testo essa non designa alcuna fattispecie), e non nel suo proporsi come “Legge” relativa alla *parola* “Psicologia”. Ma sappiamo in partenza che i due versanti hanno un destino comune, il che peraltro è già detto in questo abortivo tentativo di “Legge”.

³ Vedi nota 16.

⁴ So per esperienza che i Giuristi non gli riconoscono adeguata importanza, in ordine al riconoscere in questo l’ambito privilegiato di amore, salute psichica, psicologia, competenza individuale, libertà, verità: vedi Art. VI.

⁵ L’Art. 65, 1. del Codice di Procedura Penale (Interrogatorio nel merito) recita: “L’autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito (...)”. Quando l’Autorità suddetta agisca conformemente non può che constatare: 1. che i “fatti” correttamente attribuiti all’indagato altro non sono che comportamenti permessi all’intera popolazione (cfr. qui Art. IV, 1°); 2. che la “Legge” qui smascherata neppure osa menzionarli per non smascherarsi da sé, ossia non osa assumerli come fattispecie giuridica. Il Giudice invece di *dicere* dovrebbe ridere.

la flagranza non è di reato bensì di *non-lex*, e tanto più fuorilegge in quanto non-legge (analogia con il cancro, svincolato dalla *lex* naturale dei tessuti).

Si pone la domanda su come abbia potuto accadere questo raggio antiggiuridico, che ci fa dire che se una volta c'era il reato di lesa maestà, ora c'è il reato di lesa diritto.

Art. II Il fatto

Lo mostriamo.

Circa "Psicoterapia" in sostituzione della fattispecie c'è una Lista ministeriale suddivisa per Regioni, ma come lista di che?, forse delle diverse psicoterapie? accomunate in qualche modo dalla specie "Psicoterapia"? non è affatto così.

La lista è solo un elenco di autoreferenze private (e come tali stimabili fino a prova contraria): il trattarsi di "Psicoterapia" discende solo dalla dichiarazione privata (individuale o di gruppo)⁶.

ogni Scuola si autodichiara "Psicoterapia" e ne fornisce, sempre autoreferenzialmente, i criteri interni.

La lista non ha neppure una sua *tipologia* di psicoterapie (jungiana, comportamentista, reichiana, rogersiana, freudiana, cognitivista, della famiglia, di gruppo, psicodramma, Gestalt eccetera a lungo) in cui risultino in qualche arruffato modo giuridicamente collocate le autodichiarazioni private:

la loro terapeuticità (chissà, forse vera) e i relativi fatti anche formativi sono integralmente lasciati alle autocertificazioni (forse dignitose e serie, perfino degne di plauso e consenso, ma private).

Consegue facilmente:

1° se la lista avesse almeno una *tipologia* di psicoterapie, si saprebbe almeno un po', con vaga apparenza giuridica, di che cosa si parla:

benché, se così fosse, sarebbe una "Legge" ben bizzarra quella che promulgasse (rammentiamo che una Legge promulga per tutti, con validità per l'intera popolazione) decine di psicoterapie difformi e perfino contrastanti tra loro, difformi e contrastanti anzitutto nel concetto di "psicoterapia" e nei fatti delle relative pratiche, per non dire del concetto stesso di "psicologia" oltre che di patologia e diagnosi;

2° ma è *peggio* di così:

infatti in mancanza di una tale pur vaga tipologia - con la conseguenza che le Scuole passano da soltanto (!) alcune *decine*, se classificate per tipologia, a un elenco di più *centinaia* -, resta purissima ed esclusiva l'autoreferenzialità privata⁷ (senza per questo dubitare della serietà privata degli autoreferenti).

Si vorrebbe non credere ai propri occhi! (oltretutto, perfino la Mafia avrebbe potuto infiltrarsi senza colpo ferire).

Questa assoluta e inevitabile autoreferenzialità rende impossibile esaminare un fatto qualsivoglia alla luce di una fattispecie giuridica.

In generale, un simile ricorso assoluto al giudizio privato renderebbe impossibili tutte le leggi giuridiche ancor prima che questa.

In questa "Legge" mancata, "Psicoterapia" è puro *flatus vocis*⁸ (benché non per i giudizi privati che restano rispettabili).

Questa "Legge" è come il celebre coltello senza manico e senza lama, infatti non ha:

1° né la lama penale dell'imputazione (nel caso, di abuso di professione);

2° né il manico civile dell'autorizzazione (nel caso, alla professione),

1°. Immaginiamo il caso dell'imputazione di abuso:

a. nella fattispecie l'imputazione sarebbe di abuso di *flatus vocis*;

⁶ Senza necessità di accusare qualcuno di cattive intenzioni, va osservato che la raccolta delle autoreferenze è avvenuta sotto l'implicita pressione di terrorismo e corruzione: 1. terrorismo, perché tutti sono corsi a segnalarsi per il timore di "restare fuori" (da che?) e di essere imputabile (di che?); 2. corruzione, perché l'iscrizione all'Albo assicurava l'esenzione dall'IVA e l'assumibilità in servizi pubblici.

⁷ Si può discutere se sia per sfrontatezza o per necessità che questa "Legge" asserisce questa assoluta autoreferenzialità: "[...] dichiarino, sotto la propria responsabilità [...]" (Art. 35).

⁸ Ci si può chiedere se questo *flatus vocis* sia credenza delirante socialmente imposta, o perversione come in "qui lo dico qui lo nego".

b. nei fatti concreti l'imputazione sarebbe di avere conversato, in ogni sua variante, a pagamento⁹, incluso il caso di avere dato comandi o istruzioni verbali accettati dal cliente ossia consigli.

Angeli e diavoli finalmente riuniti ridono insieme.

2°. Ma prima della lama penale viene il manico civile: questa non-Legge non ha alcun mezzo giuridico per configurare un Ordine-Albo professionale¹⁰.

Un'esplicitazione supplementare di tanta aberrazione giuridica. La parola "(psico)-terapia" ha come unica fonte benché analogica la terapia medica. Ora, la Legge sulla Medicina - legge civile riguardante l'autorizzazione, penale riguardante l'abuso -, deriva la sua fattispecie dall'esistenza di una comunità scientifica ragionevolmente unificata, non inquinata da ragionevoli obiezioni nei suoi riguardi, non minata da importanti fratture nel suo seno: la fattispecie giuridica in sé è soltanto normativa, alcuni preferiscono "prescrittiva".

Ebbene, riguardo a "psicoterapia" (ma anche a "psicologia") non esiste alcuna comunità scientifica ragionevolmente unificata o unificabile cui una Legge possa riferirsi.

Ma questo non è tutto. Il fatto è che questa inesistenza è desiderabile come tale, solo un'aspirazione totalitaria potrebbe volerne l'esistenza. Qui c'è tutto l'ignorato della storia novecentesca: quanto ci vorrà ancora per riconoscere che Psicologia Unificata equivale a Partito Unico¹¹?, con gli Psicologi come Dirigenti o Funzionari di Partito.

La parola "Libertà" della Costituzione diventa incerta se non significa libertà di psicologia¹².

Art. III

Ab-errazione dal *flatus vocis*

Fin dal primo Articolo il presente "Legislatore", accortosi della contraddizione (Legge *non è* non-Legge) ha dovuto rinunciare alla pur vuota (giuridicamente vuota) parola "Psicoterapia".

Infatti, resosi conto che il vuoto del *flatus vocis* era assordante, ha cercato di almeno mitigarlo.

Nella disperazione logica e linguistica, ha aggravato il buco di fattispecie con un improponibile quanto pericoloso surrogato:

ha surrogato la precisa e impegnativa parola "terapia" con "riabilitazione"¹³.

Ora - rammentando che la Medicina è l'unica fonte ancorché analogica della parola "psico-terapia" -, sappiamo che se un medico surrogasse la terapia con la riabilitazione potrebbe diventare un criminale:

infatti alla polmonite serve tassativamente la terapia antibiotica non la riabilitazione - pena il rischio di morte del paziente -, se non come eventuale sussidio post-terapeutico.

E' il caso di segnalare che un tale sbandamento è tutt'uno con lo sbandamento del diffuso sostituire "(psico)-patologia" con "disagio psichico": e perché non "male di vivere"? Ma allora come lasciar fuori la

⁹ Il pagamento non è indispensabile al fatto: un non medico che eserciti la medicina (antibiotici, chirurgia, ...) è imputabile anche se esercita gratuitamente.

¹⁰ Consegnamo provvisoriamente a una nota quello che sarebbe il Capitolo da cui ripartire, non polemico bensì pacifico e costruttivo. E' il Capitolo di una *ignorantia iuris* (genitivo soggettivo) benefica. Al Diritto comunemente inteso, detto statutale, non constano né possono constare alcuni fatti (posto che lo siano, e c'è chi lo nega, ma in ogni caso non è tale Diritto a potere dirimere). I primi tra tali fatti sono salute psichica e amore.

¹¹ Non c'è nulla da ridire sulle Neuroscienze, se non che oggi esse fanno impropriamente da leva per l'ideologia del PUP, Partito Unico della Psicologia.

Sarebbe facile costruire un libro su questa Ideologia, come antologia che raccolga gli interventi in tal senso di molti Psicologi paludati: questa antologia darebbe sostanza moderna al "Potere spirituale" in *Assassinio nella Cattedrale* di T. S. Eliot. Ho intenzionalmente prescelto la parola "ideologia": in effetti le ideologie sono morte come puerpere morte nel travaglio di dare la vita a questo *puer unico*.

Non so chi abbia osservato che l'invenzione migliore di G. Orwell in *1984* è la Psicopolizia.

Ma è stato quello nazista, non quello comunista, l'esperimento più generale di una *psycho-politics*.

¹² Giacomo B. Contri, *Libertà di Psicologia. Costituzione e incostituzionalità*, vedi nota 17.

¹³ Si legga l'arruffato Articolo 1: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di *abilitazione-riabilitazione* [sottolineatura nostra] e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità".

Aldilà del rabbrivire per la brutalità di una tale professione di totalitarismo (non si salva nessuno!), si osserva come si mettano le mani avanti per preordinare un lessico sostitutivo della troppo impegnativa parola "(psico)-terapia" che in tutta questa "Legge" ricorre solo come *flatus*.

direzione spirituale e l'aiuto samaritano, nonché ogni pratica di salvezza?¹⁴ La vuotezza della fattispecie "psicoterapia" diventa, se possibile, anche più flagrante.

Art. IV "Formazione": a che?

Accortosi di tanta anti giuridicità, il Legislatore ha cercato un'altra volta di correre ai ripari spendendo la carta della parola magica della nostra epoca, "Formazione" (n annualità, n ore di esercitazioni):

ma formazione a che? innomeditto!, al tennis?, all'uso delle armi?, infatti anche l'"a che" è lasciato all'autocertificazione:

dunque certo non alla Psicoterapia dato che, in mancanza di fattispecie, nella pura vuotezza autoreferenziale del *flatus vocis* "Psicoterapia", questa "Legge" non può rispondere alla domanda.

Né è il caso di arrendersi all'equivalenza di formazione e serietà: nella loro indeterminazione quanto a fattispecie, è bene rammentare che anche un "buon" criminale è serio e ben formato.

Art. V Un coltello a lama politica anti giuridica

Tuttavia il coltello senza manico né lama, ha lama se qualcuno ne stringe sistematicamente il manico, ossia se fa funzionare illimitatamente la "logica" perversa¹⁵ dell'arbitrio oscuro, autoreferenziale, della lista.

Infatti, è l'intera attività umana a entrare potenzialmente nel regime della libertà vigilata, della tutela, del suo sequestro nella censura preventiva, dell'abolizione senza parere del regime giuridico del permesso giuridico, del forzare all'ufficialmente autorizzato ciò che è giuridicamente permesso.

Infatti:

1° non soltanto è vero che i fatti propri delle Psicoterapie (così denominate solo per autocertificazione) sono fatti propri alla vita più comune: conversare, intrattenere, istruire, persuadere, incoraggiare, consigliare (nel rapporto privato anche i comandi sono consigli), giudicare, interpretare, parlare e ascoltare, correggere, disputare, educare eccetera,

2° ma è anche vero che i medesimi fatti, di indiscutibile efficacia psicologica, sono propri e a maggior ragione a tutti i Genitori nei confronti dei minori: ebbene, la "logica" della "Legge" che imputiamo di illegalità vorrebbe la propria estensione nel senso di un Albo preventivo dei Genitori autorizzati,

3° e ciò è altrettanto vero per gli Insegnanti, a partire da quelli cui sono affidati i minori più minori,

4° e la serie non finisce, perché anche i Politici per la medesima "logica" dovrebbero venire selezionati da un Albo di preventivamente autorizzati alla carriera politica,

5° e così intellettuali, religiosi, e anche Magistrati e Avvocati, e chissà chi altri,

6° e la medesima serie non potrebbe non estendersi agli Imprenditori, data l'importanza primaria dell'economia nella costruzione del nostro mondo.

All'estensore di questa "Legge" andrebbe conferito il Nobel negativo per il Diritto:

infatti, non era ancora accaduto che il Diritto venisse infettato da un tale virus anti giuridico:

il Giurista sapeva già quasi tutto sul cattivo Diritto - incostituzionalità¹⁶, iniquità, inutilità, desuetudine, contraddittorietà -, ma ancora non gli constava l'anti giuridicità prospettica e militata, quella che il solo Nazismo ha finora ufficialmente asserito.

Se concedessimo anche solo un caso di caduta della fattispecie (affidandola al privato), ammetteremmo un principio di fine del Diritto e della sua Costituzione.

¹⁴ E' già noto che la mancanza di compenso monetario non modifica la Legge sull'autorizzazione e sull'abuso.

¹⁵ "Perversione" ha qui il preciso significato di interpretazione as-soluta, svincolata dal significato e dalla referenza, ossia priva di validità sia pure convenzionale o consuetudinaria. Lo abbiamo mostrato per la parola "Psicoterapia" come puro *flatus vocis*, così che significato e referenza sono a disposizione dell'arbitrio autoreferenziale. Sembrerebbe il massimo di una libertà anarchica ma non è così: come è vistoso in questa "Legge", il *flatus vocis* di turno (in questo caso "Psicoterapia") è dato in monopolio, proprio nella sua vuotezza, a un astratto e per questo potentissimo Potere preconstituito, che proprio per mezzo del *flatus* potrà compiere ogni arbitrio.

¹⁶ Si è cercato di proteggere questa "Legge" dietro una sentenza della Corte costituzionale (nota 2/cost) che "ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale" sollevate da qualcuno. Ma non di questo si tratta, bensì del vizio di giuridicità (mancanza di fattispecie) che la Costituzione neppure si è attardata a porre in luce.

All'orizzonte logico, non tanto irrealistico dato che è già successo, c'è l'Utopia platonica, retta da alcuni "Saggi" che sanno e fanno il Bene per tutti, senza Diritto che fa il permesso giuridico.

Art. VI

Fare scienza di una *ignorantia iuris*. La *felix ignorantia* del Diritto

Ci sono cose che il Diritto comunemente inteso non sa (*felix ignorantia* soggettiva), che non gli constano neppure indirettamente: è il tema dell'incompetenza relativa del Diritto, e ci sono campi in cui non ne ha - salvo fare brutta figura quando qualcuno prova a forzarlo come nel caso presente -, e proprio la sua incompetenza relativa lo rende desiderabile politicamente, lasciando al singolo la competenza nelle *ignorantiae* di questo.

Nulla a che vedere con la problematica del liberalismo.

Di più: è l'ambito del permesso giuridico a fare Diritto il Diritto.

Per iniziare: c'è *ignorantia iuris* (genitivo soggettivo) in amore e salute psichica: mi auguro, non so con quanto successo, che l'idea di una Legge sull'amore susciti un senso misto di comicità e orrore.

Il Nazismo di tutti i Nazismi possibili odia la benefica *ignorantia iuris*: il Nazismo storico ha radicalizzato l'odio, anche democraticamente nascosto, per questa *ignorantia iuris*.

La Psicologia detta "scientifica" (virgolette perché non faccio questa concessione) è una forma generale di questo odio: è per odio antico che la parola "Psicologia" non è mai figurata come sinonimo della parola "Libertà", della parola "Pensiero" e della parola "Competenza" (individuale)¹⁷: una Costituzione moderna dovrebbe tutelare Psicologia-Libertà-Competenza individuale, proprio come già tutela la Libertà senza potersi pronunciare sulla Libertà, e la Verità senza potersi pronunciare sulla Verità.

Intorno a amore, salute, libertà, verità, psicologia, competenza, il Diritto semplicemente *ignorat et ignorabit*, e non ha neppure il potere classificatorio di sistemarli nell'interiorità o nella privatezza.

Non si doveva neppure provare a fare questa sciagurata e sciagurante (fuori-)Legge: non perché *non deve* ma perché giuridicamente *non può*, non può riuscire giuridicamente.

Rammento appena che ho già scritto di un Primo diritto come competenza individuale chiamandolo "pensiero di natura"¹⁸ (nulla a che vedere con il "diritto naturale"), avente come ambito di validità l'ambito del permesso giuridico: è a questo Primo diritto che pertengono amore, salute psichica, libertà, verità, psicologia, all'insegna di un "Date a Cesare ciò che è di Cesare" seguito da "e al pensiero ciò che è del pensiero".

Art. VII

Il silenzio della psicoanalisi in pubblico

Si osserva che in queste pagine, che sono pubbliche, non è fatta parola della psicoanalisi, né come tema dell'argomentazione, né come fonte di essa.

Il suo fatto, notorio professore e confesso come psicoterapia, non può venire configurato come fatto di una fatti-specie giuridica del Diritto comunemente inteso, al pari (cioè senza richiesta di privilegio) di ogni altro fatto, notorio professore e confesso come psicoterapia (solo per libera elezione verbale da parte del singolo professionista): la fattispecie "Psicoterapia" non è costruibile a differenza dalla fattispecie "Medicina"

(ciò non ha impedito a Freud di eleggere liberamente la parola "Medicina" per designare la *sua* psicoterapia e di chiamare "Medico" lo psicoanalista anche senza studi medici).

La psicoanalisi è una pratica giuridicamente esistente - né extragiuridica né extracomunitaria - nell'ambito, giuridicamente fondamentale anzi fondante, del permesso giuridico.

Non dovrebbe sfuggire che ho così evitato quello che chiamo, e non posso che chiamare, l'errore spiritualista di una separazione di "sfere": infatti il permesso giuridico è precisamente correlato con il Diritto comunemente inteso.

¹⁷ *Libertà di psicologia*, Sic Edizioni, Milano 1999. Questo libretto conteneva già ciò che qui è semplicemente riproposto.

Qui e nel libretto appena citato si riattualizza la tesi di Freud in *La questione dell'analisi dei laici* (malamente tradotta come "*dei non medici*") del 1926, che i seguaci di Freud hanno rifiutato di seguire.

Allo sviluppo di questa tesi avevamo dedicato il libro di A. Ballabio, G. B. Contri, M. D. Contri, *La questione laica. Ragione legislatrice freudiana e ordini civili*, Sic-Sipiel, Milano 1991.

¹⁸ *Il pensiero di natura*, Sic Edizioni, Milano 3a ed. 2006.

Ne risulta il Diritto positivo di ciò che chiamo "regime dell'appuntamento", di cui ho già scritto.

Sono consapevole di avere dato un contributo alla ricerca di una Hannah Arendt riguardante il Totalitarismo: il Totalitarismo radicale è psicologico¹⁹, e tenta gli spiriti democratici e/o liberali.

Queste pagine non sono fatte per riportare in modo *rétro* alla famigerata “Legge” bensì intendono, trattandola come esempio, aiutare il pensiero democratico nella sua gamba zoppa, e invitare a osservare che la pelle della Modernità e della laicità non era da vendere prima di averla presa.

Giacomo B. Contri

Documento dato alla stampa nei primi giorni del 2011

¹⁹ Vedi nota 11 nel suo cenno a Orwell.